

SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

IL RESPONSABILE

**PAOLA CASTELLINI**

REG. TIPO ANNO NUMERO  
PG 2017/47693  
DEL 31 '01 '2017

Ai Responsabili del Servizio Commercio/SUAP  
dei Comuni dell'Emilia-Romagna

p.c. alle Associazioni di categoria del commercio  
su aree pubbliche ANVA e FIVA

Oggetto: disciplina del commercio su aree pubbliche.

Proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1552 del 26 settembre 2016.

Gentilissimi,

in allegato alla presente si trasmette copia della deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 30 gennaio 2017, con la quale è stata disposta la proroga al 31 marzo 2017 del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi ai fini dell'assegnazione dei posteggi per lo svolgimento del commercio aree pubbliche la cui concessione è in scadenza il 7 maggio 2017 e il 4 luglio 2017.

Si ritiene opportuno che i Comuni recepiscano i contenuti della delibera regionale con un proprio atto.

Nel caso in cui non sia possibile provvedervi entro il 31 gennaio, termine ultimo per la presentazione delle domande precedentemente previsto dalla d.g.r. 1552/2016, si ritiene utile pubblicare tempestivamente all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente procedente un avviso con cui venga data informazione della proroga, in attesa dell'adozione dell'atto di recepimento di quanto indicato nel provvedimento regionale. Considerato che con tale atto viene di fatto posticipato di due mesi il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, conseguentemente anche i termini delle varie fasi procedurali (svolgimento dell'istruttoria e formazione della graduatoria provvisoria, ricevimento delle istanze di riesame, valutazione di queste ultime e formazione della graduatoria finale, rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni) subiranno uno slittamento, che si ritiene però non debba superare i due mesi.

Con la delibera in questione vengono contestualmente fornite indicazioni per garantire la continuità dell'esercizio dell'attività sui posteggi oggetto di selezione, in attesa del rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni.

A tale proposito si richiama l'attenzione sul superamento delle indicazioni precedentemente fornite da questo Servizio rispetto all'uso dei posteggi successivamente all'approvazione della graduatoria

Viale Aldo Moro n. 38 Torre  
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430  
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: [comtur@regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@regione.emilia-romagna.it)  
Pec: [comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it)

definitiva, nelle more del rilascio delle nuove autorizzazioni/concessioni.

Si coglie l'occasione, inoltre, per fornire le seguenti ulteriori indicazioni operative.

Il documento unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2016, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con d.g.r. 1552/2016, precisa al punto 1, Sub 2 lettera a), che ai fini del riconoscimento della premialità (40 punti) per il prestatore uscente, la titolarità dell'autorizzazione/concessione, come gli altri requisiti, deve essere mantenuta dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle stesse. Successivamente, in sede di Coordinamento tecnico delle Regioni e Province Autonome – gruppo ristretto Commercio su aree pubbliche, si è deciso che, stante la formula “mantenuta”, per “mantenimento” si intende “dalla data di presentazione della domanda fino alla scadenza dei termini previsti dal bando. In altre parole, se, a titolo esemplificativo, durante il periodo utile per la presentazione delle domande, viene presentata istanza di assegnazione dello stesso posteggio prima dall'affittuario e successivamente dal titolare, i 40 punti vengono riconosciuti al titolare, purché questi mantenga la titolarità dell'autorizzazione/concessione fino al termine ultimo per la presentazione delle domande (31 marzo 2017), anche se non ne aveva la titolarità fin dal 2 gennaio 2017.

Resta fermo, in ogni caso, che il titolare dell'autorizzazione/concessione che ha presentato domanda, può, dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande (31 marzo 2017), riaffittare l'azienda o un suo ramo, stipulando un nuovo contratto di affitto, che comunque non potrà avere una durata superiore a quella del titolo in scadenza e cioè il 7 maggio 2017 o il 4 luglio 2017.

Rispetto al fac-simile della domanda predisposto all'indomani dell'adozione della d.g.r. 1552/2016, diversi Comuni hanno segnalato un'incongruenza là dove viene indicata come causa di inammissibilità dell'istanza, la mancata allegazione di una copia del documento di identità, posto che la procedura per la presentazione delle istanze per via telematica, attraverso la piattaforma Suap on line, segnala all'utente che la copia del documento non deve essere allegata. A tale proposito si precisa che la copia del documento di identità deve essere prodotta soltanto nel caso in cui l'istanza non sia sottoscritta digitalmente, poiché la firma digitale attesta l'identità personale. Anche il Consiglio di Stato (sentenza n. 4676/2013), ha affermato che nelle gare telematiche l'uso della sola firma digitale è assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, visto “il particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza”, senza necessità di allegazione del documento d'identità.” Posto che le domande presentate attraverso la piattaforma Suap on line devono essere sottoscritte digitalmente, ne consegue che in tale ipotesi la mancata allegazione del documento di identità non può costituire una causa di inammissibilità, poiché non dovuta. Diversamente, nel caso in cui, per qualche ragione, la domanda venga presentata con firma autografa tramite PEC, la copia del documento di identità dovrà essere allegata.

Cordiali saluti.

dott.ssa Paola Castellini



AP

Allegati: D.G.R. n. 57/2017